

L'installazione di telecamere da parte di privati puntate su via pubblica, ove motivata da ragioni di sicurezza, non è illecita, purché rispettosa di condizioni e limiti fissati dal Garante (qui di seguito la comunicazione), la cui violazione potrebbe essere tutelata in sede civile.

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VIDEOSORVEGLIANZA: LE NUOVE GARANZIE PER I CITTADINI (Nota del 20 maggio 2004)

rev. Marzo 2010

Principi generali per soggetti pubblici e privati

Allo stato attuale i principi base sulla videosorveglianza sono contenuti **nel Provv. Gen. del Garante dell'8 aprile 2010**, dal quale emerge, innanzitutto, che l'installazione di un sistema di videosorveglianza privata in aree condominiali è consentita nel rispetto dei fondamentali principi di: **liceità, necessità e proporzionalità**, la raccolta e l'uso delle immagini sono consentiti solo se fondati su tali presupposti: cioè, per i soggetti pubblici, quando siano necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali e, per i privati, quando siano necessari per adempiere ad obblighi di legge o effettuate per tutelare un legittimo interesse.

Prima di installare un impianto di videosorveglianza occorre valutare se la sua utilizzazione sia realmente proporzionata agli scopi perseguiti o se non sia invece superflua.

Gli impianti devono cioè essere attivati solo quando altre misure (sistemi d'allarme, altri controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi ecc.) siano realmente insufficienti o inattuabili.

I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati della rilevazione dei dati.

L'informativa (della quale il Garante ha anche messo a disposizione un modello semplificato:

un cartello con un simbolo ad indicare l'area videosorvegliata) deve essere chiaramente visibile

ed indicare chi effettua la rilevazione (nominativo responsabile) delle immagini e per quali scopi.

In caso di registrazione, il periodo di **conservazione delle immagini** deve essere limitato:

a poche ore o al **massimo 24 ore**, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana.

Chi installa telecamere deve perseguire finalità determinate e di propria pertinenza. Si è invece constatato che, da parte di amministrazioni comunali, vengono indicate indebitamente come scopo della sorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione e accertamento dei reati che competono invece solo ad organi giudiziari o a forze armate o di polizia.

Quando si intende installare sistemi di videosorveglianza che prevedono **un intreccio delle immagini** con altri particolari (es. dati biometrici, voce) o in caso di digitalizzazione delle immagini o di sorveglianza che valuti percorsi e lineamenti (es. riconoscimento facciale) è **obbligatorio** sottoporre tali sistemi alla verifica preliminare del Garante.

Va valutata, inoltre, da parte di chi installa telecamere una serie di aspetti: se sia realmente necessario raccogliere immagini dettagliate; la dislocazione e la tipologia delle apparecchiature (fisse o mobili).

Va limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione (monitoraggio del traffico, controllo del flusso ad uno sportello ecc.).

Non risulta comunque giustificata un'attività di rilevazione a fini promozionali, turistici o pubblicitari, attraverso web cam o camera-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Specifici settori

Divieto assoluto di controllo a distanza dei lavoratori rispettando le garanzie previste in materia di lavoro, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro.

Inammissibili le telecamere in luoghi non destinati all'attività lavorativa (bagni, spogliatoi, docce, armadietti, luoghi ricreativi).

Negli ospedali e nei luoghi di cura è ammesso il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti (es. rianimazione). Potranno accedere alle immagini solo il personale autorizzato e i familiari dei ricoverati.

Negli istituti scolastici l'installazione di sistemi di videosorveglianza è ammissibile solo quando strettamente indispensabile (es. atti vandalici) e solo negli orari di chiusura.





Soggetti pubblici

Un soggetto pubblico può effettuare attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali. Anche quando un'amministrazione è titolare di compiti in materia di pubblica sicurezza o prevenzione dei reati, per installare telecamere deve comunque ricorrere un'esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti. Non è quindi lecito, senza tale valutazione, una capillare videosorveglianza di intere aree cittadine.

Sono ammesse, nel rispetto di principi specifici, telecamere su alcuni mezzi di trasporto pubblici, nei luoghi di culto e sepoltura. **Sono ingiustificati gli impianti** installati al solo fine di controllare il divieto di fumare, di calpestare aiuole, di depositare sacchetti dell'immondizia etc.

Soggetti privati

Si possono installare telecamere senza il consenso degli interessati, sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante, quando chi intende rilevare le immagini deve perseguire un **interesse legittimo a fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc.**

Le riprese di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini, da studi professionali, società ed enti sono ammesse esclusivamente per preservare da concrete situazioni di pericolo la sicurezza di persone e la tutela dei beni.

L'installazione da parte di singoli condomini richiede comunque l'adozione di cautele: **angolo visuale limitato ai soli spazi di propria pertinenza, nessuna ripresa di aree comuni o antistanti le abitazioni di altri condomini ecc.**

I videocitofoni sono ammessi per finalità identificative dei visitatori (immagini attive per un tempo determinato).

Cartello a norma

DIM.21X21CM

L'immagine rappresenta un cartello con una telecamera disegnata e la dicitura:
"AREA VIDEOSORVEGLIATA"

Se le immagini sono o non sono registrate spuntare il riquadro corrispondente.

Sotto, in carattere più piccolo:

"La registrazione è effettuata da....."

"per fini di sicurezza delle persone e dei beni"

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. N. 196/2003)"



CARTELLO CON LOGO SINTESI SRL

PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI WWW.GARANTEPRIVACY.IT